

6^o

Se il servizio procederà regolarmente e il pagamento mensile sarà continuato e mai interrotto, allora le lire frenate del deposito e garanzia potranno essere ritirate dal Sig. Dottor Salerno, trattandosi come pagamento anticipato dello stipendio dovuto nell'ultimo anno della durata del contratto cioè nel millenovecentotredici. Però tale deposito non potrà essere ritirato che nel Gennaio millenovecentotredici.

7^o

Ogni anno il medico sociale avrà diritto ad un mese di licenza, però in qualunque tempo essa venisse domandata, il medico assume l'obbligo di trovare altro medico del luogo o di fuori e che abbia la capacità di disimpegnare pienamente a tutti gli obblighi assunti col presente contratto, però la responsabilità a quest'ultimo sarà ad esclusivo carico del Sig. Dottor Salerno.



1000

Tale supplenza non potrà durare oltre il mese. Nel caso di effettiva forza maggiore, però sempre il medico surrogatario sarà a carico del Sig. Dottor Salerno e per tutta la durata dello surrogo.

8^o

Nel caso però si trattasse di malattia che abbia la durata in fra i sei mesi la supplenza sarà a carico della Società. Dove la malattia si protrasse oltre i sei mesi, allora la supplenza sarà a carico del Sig. Dottor Salerno, qualunque fosse essere la durata della malattia.

9^o

Il medico sociale avrà l'obbligo di apprestare le cure medico-chirurgiche in qualunque ora ed in qualunque tempo occorra l'opera sua sia di notte che di giorno a tutte le famiglie dei soci e ciò sino al numero di quattrecento soci stabilito. I soci passano a essere tanto effettivi che eventuali.

10^o

Qualora per lo incremento della Società tale numero venisse sorpassato, così